

Fallimento e risarcimento danno da inquinamento
Tribunale Milano n. 4771/2025

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

La sentenza numero 4771/ 2025 del Tribunale di Milano è occasione per affrontare un tema poco dibattuto che pone in relazione il risarcimento del danno, che deriva da emissioni di polveri e il **fallimento** del soggetto che ha provocato le emissioni. La richiesta di risarcimento si interseca con la normativa “fallimentare” e deve fare i conti con limiti che in altri contesti non troverebbe. La vicenda, che trova soluzione nella sentenza, presenta dei caratteri di complessità, ma si distingue per essere **categorica** nell'escludere la responsabilità del “fallimento” che è ritenuto incolpevole ed escludere, dunque, anche la domanda di risarcimento del danno da inquinamento a carico del fallimento. In altri contesti, la giurisprudenza non è così precisa ed anzi spesso attrae nella responsabilità il proprietario facendolo l'uscire dalla zona d'ombra *dell'incolpevolezza*.

La sentenza sembra dire, con fermezza, che il soggetto che non gestisce ovvero non controlla l'attività che ha prodotto il danno da inquinamento è certamente incolpevole. L'applicazione del principio “chi inquina paga” e la ricerca dell'effettivo responsabile porta anche la inapplicabilità della responsabilità oggettiva che incombe su soggetto che ha la *custodia dell'attività* ed anche del soggetto esercita attività pericolose.

Il Tribunale **rigetta** la richiesta di insinuare nel fallimento il risarcimento del danno richiesto dalla proprietaria di un immobile per i danni ambientali subiti nel tempo a causa delle emissioni della acciaieria limitrofa.

In particolare:

IL CASO:

1. La proprietaria di un immobile, posto a ridosso di uno stabilimento industriale/acciaieria, ha promosso un'opposizione allo stato passivo per ottenere un risarcimento del danno derivante da immissioni di polveri minerali provenienti dallo stabilimento, che avrebbero causato danni materiali e una svalutazione del valore dell'immobile.
2. La proprietaria chiede il risarcimento al fallimento anche in qualità di mero proprietario del sito produttivo in quanto l'attività inquinante, e produttiva, è stata poi trasferita ad un altro soggetto. La richiesta di risarcimento al fallimento *scatena l'indagine sul soggetto obbligato*.
3. Non si tratta di individuare il soggetto tenuto a bonificare, ad intervenire per ripristinare il sito inquinato o a porre misure di contenimento ma il soggetto tenuto/obbligato a risarcire

un danno peraltro “continuativo”, subito dalla proprietaria dell’immobile nel corso di lunghi anni.

PROPRIETARIO INCOLPEVOLE.

4. Il tribunale affronta la problematica della responsabilità in capo al proprietario del sito inquinante *che non ha però direttamente cagionato l'inquinamento*. È ormai acquisito il concetto che sul proprietario incolpevole non grava alcun obbligo di recupero ambientale e ciò discende dal principio del “chi inquina paga” e dal principio di precauzione.
5. Il tribunale ribadisce che a carico del proprietario del sito inquinato che non abbia direttamente causato il danno non può essere imposto l’obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza o di bonifica possedendo, queste misure, una connotazione **ripristinatoria** di un danno già prodotto.
6. Il tribunale **conclude** con un passaggio **innovativo**: se il proprietario non colpevole non può essere costretto ad eseguire misure con natura ripristinatoria *allora non è tenuto e non ha l'obbligo di risarcire i danni da inquinamento cagionati da terzi*.
7. La giurisprudenza, si è soffermata sull’obbligo o meno del fallimento di eseguire misure ripristinatorie quali la messa in sicurezza o la bonifica, ovvero quelle attività utili a ripulire un sito e a riportare dignità economica ad un immobile. In questo caso, invece si parla di **risarcimento** del danno subito a causa dell’inquinamento prodotto dall’attività gestita da terzi (non dal fallimento).

Danni cagionati da cose e attività pericolose

8. Il tribunale *va oltre e* ritiene che al proprietario che non abbia causato l’inquinamento sono **inapplicabili** le regole di imputazione della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia e per le attività pericolose di cui gli articoli 2050 e 2051 del Codice civile.
9. Cosa significa? **La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia** ha un carattere oggettivo e perché si configuri è sufficiente che esista e venga provato il nesso causale tra la cosa custodia e il danno arrecato. La norma vuole imputare la responsabilità in capo a chi si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa. È custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso di conservazione, *così recita il tribunale*. Ne discende che il mero proprietario incolpevole dell’inquinamento ambientale non può essere considerato custode e tantomeno responsabile dal punto di vista oggettivo.
10. Nel caso di **esercizio di attività pericolose** di cui all’articolo 2050 del Codice civile, il tribunale svolge le medesime considerazioni e pone attenzione al soggetto che effettivamente cagiona il danno con lo svolgimento dell’attività pericolose.
11. Il tribunale, dunque, che è chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno nell’ambito di un fallimento, esclude categoricamente ogni responsabilità in capo al proprietario incolpevole del danno ambientale, esclude in capo al fallimento ogni responsabilità in quanto incolpevole, ovvero non esercente l’attività di inquinamento.
12. In ogni caso la richiesta di risarcimento del danno anche ambientale in sede fallimentare è ammessa **solo se** il fallimento è anche il gestore effettivo dell’attività che ha prodotto il

danno. Non basta essere mero proprietario tanto più incolpevole. In questo caso si attiva la tutela che trova radice nel principio “chi inquina paga” che impone di cercare l’effettivo responsabile dell’inquinamento.

Riflessioni

13. Il contesto fallimentare, all’interno del quale si pone la questione, ha prodotto una sentenza *tranciante* e utile ad escludere responsabilità in capo al fallimento laddove, si ricorda, che la giurisprudenza, pur affermando il principio “chi inquina paga” e la non responsabilità del soggetto incolpevole *si è espressa in modo non uniforme*. La giurisprudenza ha cercato spesso via di uscita a diverse esigenze: da una parte, la non responsabilità del proprietario incolpevole e dall’altra l’esigenza di trovare un soggetto in grado di bonificare o mettere in sicurezza il sito con le relative spese. Questo caso aggiunge l’elemento del “risarcimento” che deve essere provato e quantificato. Così:
- a) se si tratta di prevenire il danno e porre in essere misure di **prevenzione** il proprietario è chiamato ad intervenire,
 - b) se si tratta di intervenire (misure **ripristinatorie**) dopo che il danno si è manifestato si passerà a valutare se effettivamente il proprietario è incolpevole aprendo le porte a mille sfumature.
 - c) Se poi si tratta di “risarcimento del danno” si potrà imputare al fallimento solo e se ha direttamente condotto l’attività che ha provocato il danno e solo se il danno viene con precisione provato.